

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DELL'ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA

È estremamente lodevole che organizzazioni sociali e sindacali premano sul Parlamento e sul Governo affinché siano emanati provvedimenti per la progressiva e sollecita eliminazione della povertà delle persone e dei nuclei familiari, ma è assai inquietante constatare la presenza di numerosi enti pubblici e privati che asseriscono di tutelare i cittadini più deboli, ma non assumono iniziative semplici, efficaci e non onerose per impedire l'insorgere dell'indigenza. Infatti questi enti continuano a non informare i cittadini in merito ai vigenti diritti in base ai quali il Servizio sanitario nazionale da anni è obbligato a fornire le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali ai soggetti con disabilità intellettiva o con autismo grave e limitata o nulla autonomia, agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile: oltre un milione di nostri concittadini. A causa delle omesse informazioni queste persone ed i loro congiunti troppo spesso versano somme anche rilevanti ai privati per servizi che il settore pubblico deve garantire gratuitamente o a costi accessibili.

Obiettivi dell'Alleanza contro la povertà

Sul n. 11, novembre 2014, di *Aggiornamenti sociali*, autorevole rivista dei Gesuiti, è comparso l'articolo "Per un piano nazionale contro la povertà. La proposta del reddito di inclusione sociale (Reis)" in cui veniva segnalato che «il 14 ottobre scorso, presso la sede del Cnel (Consiglio nazionale economia e lavoro) a Roma, l'Alleanza contro la povertà in Italia, di cui *Aggiornamenti sociali* fa parte tramite la rete del Jsn – Jesuit social network Italia, ha presentato al Paese e al Governo la propria ambiziosa proposta per la progressiva introduzione di una misura universale di sostegno al reddito di quanti vivono in condizioni di povertà assoluta (Reddito di inclusione sociale, Reis)».

La succitata Alleanza, promossa da numerose organizzazioni sociali (1) «chiede al Go-

(1) Sono soggetti fondatori dell'Alleanza: Acli, Action Aid, Anci, Azione cattolica italiana, Caritas italiana, Cgil, Cisl, Uil, Cnca, Comunità S. Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Federazione nazionale Società di S. Vincenzo de Paoli, Fio-Psd, Fondazione banco alimentare, Forum nazionale del Terzo Settore, Jsn – Jesuit social network, Legautonomie, Save the children, Umanità nuova – Movimento dei Focolari. Sono soggetti aderenti dell'Alleanza: Adiconsum, Associazione professione in famiglia, Atd Quarto mondo, Banco farmaceutico, Cilap Eapn Italia, Csvnet – Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, Federazione Scs/Cnos – Salesiani per il sociale, Fondazione Banco delle opere di carità, Fondazione Èbbene, Piccola Opera della divina provvidenza del Don Orione, Unitalisi. L'Alleanza contro la povertà in

verno italiano di avviare nel 2015 un piano nazionale contro la povertà di durata pluriennale», il quale «deve contenere le indicazioni concrete affinché venga gradualmente introdotta una misura nazionale, rivolta a tutte le persone e le famiglie in povertà assoluta nel nostro Paese, che si basi su una logica non meramente assistenziale, ma che sostenga un atteggiamento attivo dei soggetti beneficiari dell'intervento». Allo scopo i promotori dell'iniziativa precisano che «è necessario impegnare da subito risorse adeguate a far partire il Piano nazionale e non limitarsi a risorse destinate a strumenti che rispondono a logiche emergenziali, senza definire un quadro organico di interventi» e che a regime è necessario «un intervento pubblico di 7,1 miliardi di euro».

Perché i promotori dell'Alleanza contro la povertà non assumono le semplici, efficaci e non onerose iniziative immediatamente attuabili?

Mentre è indubbiamente necessario un provvedimento del Parlamento per l'urgente e massima possibile eliminazione dell'indigenza, non

Italia è stata realizzata grazie al contributo delle Segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil e degli altri aderenti. Alle Acli è stato affidato il coordinamento politico-organizzativo, mentre il prof. Cristiano Gori coordina le attività del gruppo tecnico. Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.redditoinclusione.it.

si comprende in base a quali motivi logici ed etici le organizzazioni dell'Alleanza contro la povertà non assumano le semplici, efficaci e non onerose iniziative, fra l'altro con risultati immediatamente utili, per informare la popolazione sulla piena e immediata esigibilità del diritto alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali dei succitati nostri concittadini, ripetiamo oltre un milione di persone con limitata o nulla autonomia e quindi quasi sempre nell'assoluta impossibilità di autodifendersi.

D'altra parte le istituzioni (Regioni, Asl, Comuni, ecc.) quasi mai forniscono ai congiunti delle informazioni corrette sui diritti dei soggetti non autosufficienti: al riguardo è assai deplorabile che nessuna Regione e nessuna Asl abbiano finora predisposto un opuscolo anche di sole quattro paginette per precisare diritti e doveri dei cittadini, del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni (2).

Nello stesso tempo è sconcertante che, con la sola esclusione dell'Associazione professione in famiglia, le organizzazioni che fanno parte dell'Alleanza contro la povertà, pur avendo la disponibilità di proprie pubblicazioni e propri siti internet, non abbiano finora intrapreso alcuna iniziativa informativa in merito ai diritti a favore delle persone con disabilità grave, con particolare riguardo alle questioni del "Dopo di noi" e delle cure sanitarie e socio-sanitarie per le persone non autosufficienti (3).

(2) Dalle notizie in nostro possesso sono attualmente disponibili gli opuscoli sui diritti delle persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti e da non autosufficienza predisposti dall'Anaste, dall'Associazione 50&Più, dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), dalla Fondazione promozione sociale onlus, dal Sindacato dei pensionati Cgil di Torino e dall'Utlim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva).

(3) Da notare che per le persone inabili al lavoro, come erano definiti i soggetti con disabilità grave, il diritto esigibile al ricovero era già previsto dai regi decreti 6535/1889 e 773/1931. Poiché il regolamento 383/1934 aveva stabilito l'obbligatorietà delle spese per il «*mantenimento degli inabili al lavoro*», i Comuni avevano la possibilità/obbligo di fornire non solo le occorrenti prestazioni residenziali, ma anche quelle domiciliari. A seguito delle leggi 841/1953 e 692/1955 i pensionati dei settori pubblico e privato, compresi quelli colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, avevano diritto alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, gratuite e senza limiti di durata. Per concedere questo diritto il Parlamento aveva imposto un aumento dei contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, il cui importo è stato incrementato dalla legge 386/1974 e finora mai ridotto. Il diritto di tutti gli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile alle cure ospedaliere gratuite senza limiti di durata è stato sta-

Da notare che solo uno (la citata Associazione professione in famiglia) fra i numerosi soggetti fondatori o aderenti all'Alleanza contro la povertà in Italia (cfr. la nota 1) ha risposto alle sollecitazioni inviate dal Csa con le e-mail del 7 novembre 2014 e del 28 gennaio 2015 in cui veniva segnalata l'estrema importanza per decine di migliaia di nuclei familiari delle informazioni sui diritti esigibili delle persone non autosufficienti, nonché dell'urgente necessità di eliminare dal "Patto per la salute 2014-2016" le disposizioni in base alle quali a oltre un milione di infermi e a tutti i minori le prestazioni socio-sanitarie verrebbero fornite solamente nell'ambito delle risorse economiche assegnate (4).

Nessun cenno alla prevenzione della povertà

Sulla base dei dati Istat «*il 9,9% delle persone residenti nel nostro Paese vive in povertà assoluta*», la cui soglia «*rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del Comune di residenza*» (5).

I dati dell'Istat sulla soglia della povertà assoluta relativi al 2013 sono riportati nella tabella a pagina seguente.

In merito ai dati Istat della tabella (6) riteniamo che dall'importo della soglia della povertà assoluta occorrerebbe escludere le spese per l'affitto dell'abitazione, essendo assai rilevante la differenza esistente fra l'ammontare delle locazioni private e quelle dell'edilizia economica e popolare, nonché i costi relativi al riscal-

bilito dalle leggi 132/1968 e 833/1978. Con l'approvazione dei Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) è stato confermato il diritto dei succitati infermi alle prestazioni domiciliari e residenziali senza limiti di durata e sono stati definiti gli oneri economici a carico degli utenti, del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni.

(4) Cfr. l'editoriale del n. 187, 2014 di *Prospettive assistenziali*, "Il Patto per la salute 2014-2016 discrimina i malati: solo per le persone non autosufficienti, cure vincolate alle risorse stanziate".

(5) Cfr. Istat, *La povertà in Italia*, anno 2013, 14 luglio 2014, su www.istat.it.

(6) Rileviamo che le soglie della povertà assoluta relative ai nuclei familiari del Nord sono superiori del 27-36% rispetto a quelle del Sud.

Zona	Tipologia Comune	Composizione nucleo familiare - Anni 18/59		
	Residenza - abitanti	1 persona	2 persone	3 persone di anni 18/59
Nord	Comune con più di 250.000	820,19	1131,36	1410,09
	da 50 mila a 250 mila	781,22	1084,33	1355,81
	con meno di 50.000	736,20	1030,99	1295,12
Centro	Comune con più di 250.000	798,75	1085,31	1341,90
	da 50 mila a 250 mila	756,92	1034,83	1283,65
	con meno di 50.000	708,61	977,59	1218,52
Sud	Comune con più di 250.000	602,81	859,00	1088,85
	da 50 mila a 250 mila	582,21	834,92	1061,77
	con meno di 50.000	546,36	793,48	1015,61

damento a causa delle notevoli disparità degli oneri a seconda della collocazione territoriale dell'abitazione.

Ad avviso di Vito Peragine e di Patrizia Luongo (cfr. l'articolo "Misure di contrasto alla povertà in Italia", *Il Mulino*, n. 6/2014) le soglie di accesso alle prestazioni concernenti il contrasto alla povertà dovrebbero tenere anche conto della «offerta di servizi pubblici».

Errata definizione della povertà

Soprattutto in questi ultimi anni della crisi economica, si scrive e si parla molto della povertà. Tuttavia – incredibile ma vero – non c'è alcuna definizione in merito, per cui sono state assunte e sono in atto iniziative, a nostro avviso, assolutamente inaccettabili. Infatti l'Istat si limita a considerare la persona come assolutamente povera se «ha una spesa mensile per consumi pari o inferiore» agli importi della tabella sopra riportati, ma non fornisce alcun elemento in merito al possesso di patrimoni immobiliari e mobiliari. Ad esempio le persone e i nuclei familiari possono avere redditi molto esigui, per cui sono considerati assolutamente poveri dall'Istat, mentre possono possedere

una o più abitazioni non affittate e consistenti beni mobiliari (azioni, obbligazioni, ecc.).

Combattere la povertà senza eliminare i privilegi?

Nel documento base «l'Alleanza ritiene come principio fondamentale che per sostenere un piano di lotta alla povertà non si debbano sottrarre né spostare risorse destinate e vincolate al sociale» e che «le prestazioni a oggi erogate dal sistema assistenziale non devono subire modifiche peggiorative per i fruitori». Mentre è pienamente condivisibile l'affermazione dell'Alleanza secondo cui occorre «dare prima a chi sta peggio», non è accettabile la sopra riportata proposta volta a garantire la prosecuzione delle prestazioni a tutti gli attuali fruitori e quindi anche a coloro che hanno risorse sufficienti per vivere o addirittura sovrabbondanti.

Non si dovrebbe mai dimenticare che il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione stabilisce che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». È evidente il contrasto con il dettato costituzionale delle norme vigenti in merito alle pen-

sioni erogate alle persone con disabilità grave. Ad esempio l'importo mensile 2015 della pensione ai ciechi civili assoluti è di euro 302,53. Detta somma viene erogata sia a coloro che non hanno alcun reddito, sia ai soggetti che dispongono di risorse annue non inferiori a euro 16.532,00. Ne consegue che i veri indigenti dovrebbero vivere con 302,53 euro mensili (euro 3.932,89 annui), mentre l'ammontare mensile dei non bisognosi può arrivare a euro 1.680,21 (16.532,00 : 12 mesi = 1377,68 + 302,53 = 1.680,21)! Del tutto analoga è la situazione delle pensioni erogate ai ciechi civili parziali, alle persone con sordità e agli invalidi civili totali (euro 279,75 mensili; limite di reddito annuo euro 16.532,10).

Un altro privilegio riguarda l'integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale e gli assegni o pensioni sociali il cui onere per lo Stato è di oltre 54 miliardi di euro annui. Come avevamo già rilevato (7) *«l'integrazione al minimo della pensione è una provvidenza condivisibile (anche se occorrerebbe che l'ammontare previsto fosse in grado di eliminare la povertà assoluta), ma è del tutto inaccettabile che le integrazioni economiche siano versate a coloro che posseggono beni immobili anche di importo molto consistente e/o patrimoni (azioni, obbligazioni, denaro contante, ecc.) di una certa entità oppure altri beni non indispensabili di valore rilevante. Ad esempio l'ex lavoratore ultrasessantenne che ha conseguito una pensione di 150 euro mensili (ad esempio perché ha lavorato come dipendente per un breve periodo di tempo e in seguito ha svolto attività in proprio) e possiede, oltre all'appartamento o alla villa dove abita (di cui non si tiene conto qualunque sia il loro valore), addirittura altri due alloggi (ad esempio seconda e terza casa non affittati a terzi del valore complessivo di 400mila euro) i cui redditi calcolati ai fini fiscali sono inferiori a 6mila euro, riceve dallo Stato ogni anno quale prestazione assistenziale (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) 453,87 euro mensili per 13 mesi».*

Da notare che sulla base delle illogiche e immorali norme vigenti gli ultrasessantacinquenni proprietari anche di due o tre alloggi e

privi di reddito hanno il sorprendente e deplorabile diritto all'assegno sociale, il cui importo è attualmente di euro 448,52 mensili per le previste 13 mensilità.

Le Acli non mantengono gli impegni assunti

Mentre, come abbiamo dianzi riferito, nel documento politico dell'Alleanza contro la povertà in Italia viene affermato che occorre *«dare prima a chi sta peggio»*, le Acli, che hanno promosso l'Alleanza contro la povertà, hanno predisposto e diffuso la proposta di legge "Istituzione dell'integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo", in cui per i soggetti non coniugati è previsto che *«l'ammontare dei trattamenti stessi non sia inferiore all'importo annuo di euro 7.000»*, mentre *«se il titolare è coniugato, il reddito coniugale non deve superare, al netto delle trattenute finali e previdenziali, l'importo complessivo annuo di euro 14.000»*.

Dunque nessun aumento per le persone gravemente disabili cui ammontare annuo delle pensioni di invalidità è di euro 3.636,75.

Da notare che i succitati importi di euro 7mila e 14mila dovrebbero essere erogati – altra sconcertante perla – anche a coloro che posseggono beni immobili di qualunque valore, purché non producano reddito essendo utilizzati dai titolari dei trattamenti pensionistici o dai loro congiunti a titolo gratuito, nonché beni mobili (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) non sottoponibili a dichiarazione Irpef.

Prime conclusioni

Mentre in un prossimo articolo preciseremo le nostre posizioni sulla lotta alla povertà, riteniamo fin d'ora che le iniziative da assumere debbano riguardare in via assolutamente prioritaria le persone totalmente e definitivamente inabili al lavoro a causa della gravità delle loro condizioni di salute. Al riguardo confidiamo che questa richiesta sia accolta anche dai fondatori e dagli aderenti dell'Alleanza contro la povertà in Italia che, come abbiamo già rilevato, sul loro documento politico di base, hanno giustamente fatto riferimento al principio: *«Dare prima a chi sta peggio»*.

(7) Cfr. l'articolo "I soldi ci sono. Rassegna degli sprechi e proposte operative per il recupero di rilevanti risorse economiche", *Prospettive assistenziali*, n. 188, 2014.

MILIARDI DI EURO EROGATI AI NON INDIGENTI: UNO SPRECO IMMORALE

Una illogica devastante conseguenza della errata definizione della povertà riguarda l'erogazione decisa dal Governo Renzi di versare ogni mese 80 euro ai lavoratori con uno stipendio inferiore a 1.500 euro mensili. Infatti questa somma viene assegnata non solo (e correttamente) a coloro che non dispongono di altre risorse, ma anche alle persone che posseggono patrimoni immobiliari e mobiliari compresi quelli di rilevante entità.

La questione è di rilevante importanza non solo sotto l'aspetto etico-sociale (come dovrebbe essere ovvio la priorità degli interventi di sostegno economico dovrebbe essere prevista esclusivamente a favore delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà), ma anche sotto il profilo economico. Al riguardo dai dati pubblicati sul supplemento del Bollettino statistico della Banca d'Italia del 16 dicembre 2014 risulta che la ricchezza netta delle famiglie italiane nell'anno 2013 e cioè «*la somma di attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) e di attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.) al netto delle passività finanziarie (mutui, prestiti personali, ecc.) è risultata pari a 8.728,5 miliardi di euro*». Le attività reali ammontano a 5.766,7 miliardi, quelle finanziarie a 3.848,2 miliardi, mentre le passività finanziarie sono calcolate in 886,4 miliardi di euro.

Dunque, invece di operare per ridurre le diseguaglianze sociali negli ambiti in cui lo Stato può intervenire, si è agito in senso diametralmente opposto con l'erogazione complessiva annua di ben 10 miliardi di euro.

In merito all'erogazione degli 80 euro mensili anche a coloro che posseggono risorse adeguate alle loro esigenze, non si può fare a meno di denunciare che nessuno, proprio nessuno dei soggetti fondatori o aderenti all'Alleanza contro la povertà ha posto il problema delle persone con handicap invalidante impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua che ricevono (anno 2015) la miserrima pensione di euro 279,75, somma con la quale dovrebbero provvedere alle spese relative all'abitazione, all'alimentazione, al vestiario e alle altre esigenze indispensabili (1).

(1) L'importo dell'indennità di accompagnamento, stabilita in euro 508,55 al mese per il 2015, che dovrebbe compensare le maggiori spese che le per-

Per evitare l'erogazione di sussidi economici e non concedere agevolazioni finanziarie a coloro che non ne hanno bisogno occorre non solo tener conto dei patrimoni immobiliari, ma dovrebbe anche essere imposta ai beneficiari dei servizi la sottoscrizione obbligatoria di una dichiarazione analoga a quella giustamente richiesta dal Consorzio dei servizi sociali Cisa di Gassino Torinese per l'erogazione di contributi economici così formulata: «*Dichiara altresì (...) di autorizzare espressamente e senza alcuna limitazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, il Consorzio Cisa, e per esso il responsabile del trattamento dei dati personali ed i relativi incaricati, a richiedere i dati personali dell'assistito ad enti terzi ivi inclusi istituti di credito e banche, al fine di eseguire le opportune verifiche sulle condizioni socio-economiche del medesimo*». A nostro avviso la sottoscrizione della sopra citata dichiarazione dovrebbe essere estesa a tutti i componenti maggiorenni dei nuclei familiari che richiedono prestazioni o facilitazioni economiche.

Altra devastante conseguenza della mancata definizione della povertà emerge in modo evidente prendendo in considerazione le norme della prima Social Card di cui alla legge 133/2008 e ai decreti del 16 settembre e del 7 novembre 2008. Infatti l'erogazione dei 40 euro mensili (euro 1,31 al giorno!) destinati a «*soccorrere le fasce più deboli della popolazione in stato di particolare bisogno*» ed a fronteggiare le «*straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati*» è concessa anche a coloro che da soli o insieme al coniuge sono proprietari di un immobile ad uso abitativo di qualsiasi valore economico per una quota non superiore al 25%, di altri immobili non ad uso abitativo o di categoria C7 (anche in questo caso indipendentemente dalla loro rilevanza economica) per una porzione non superiore al 10%, non posseggano più di un'auto di qualunque pregio ed hanno beni mobiliari (azioni, obbligazioni, denaro

sono con disabilità totale necessitanti dell'aiuto permanente 24 ore su 24 di una persona per compiere gli atti quotidiani della vita, corrisponde ad euro 16,72 al giorno!

contante, ecc.) per un importo non superiore a 15 mila euro! (2). A sua volta la nuova Social Card (decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, articolo 60) (3) prevede l'attivazione di una sperimentazione per le fasce di popolazione in condizioni di maggior bisogno dei Comuni con più di 250mila abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona) anche al fine di valutare l'opportunità dell'istituzione della Social Card come strumento di contrasto della povertà assoluta.

Altre assurdità: in base alle norme della succitata legge 35/2012 vengono considerati in condizioni di estremo disagio dal punto di vista economico anche coloro che sono proprietari dell'abitazione, purché di valore inferiore a 30mila euro, nonché di altri immobili sino alla concorrenza di un indicatore patrimoniale Isee inferiore a 8mila euro (4). Inoltre il nucleo fami-

(2) Le numerose segnalazioni fatte dalla Fondazione promozione sociale onlus e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ai Ministri, ai Sottosegretari, ai Parlamentari e al Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'assoluta illogicità delle norme sopra riportate, non hanno avuto alcun seguito. La presa in considerazione del possesso di patrimoni per l'individuazione della povertà aveva addirittura indotto Marco Revelli, professore di scienza dell'amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale ad affermare che «oggi l'area più esposta non è quella dei poveri intesi in senso tradizionale, ma è l'area di quelle tantissime famiglie del ceto medio che sino a ieri se la cavavano discretamente e che oggi invece si trovano in gravi difficoltà, che non arrivano a fine mese, che non riusciranno domani a pagare l'Imu e che rischiano a volte il pignoramento di beni». Cfr. l'articolo "Secondo un esperto i nuovi poveri sono i proprietari delle prime case", *Prospettive assistenziali*, n. 179/2012.

(3) Contro la legge istitutiva della Social Card, a seguito delle sollecitazioni del Csa, la Regione Piemonte aveva presentato ricorso alla Corte costituzionale (cfr. *Prospettive assistenziali* n. 164, 2008) per la violazione del 4° comma dell'articolo 117 della Costituzione, in base al quale le Regioni hanno la potestà legislativa in materia di assistenza sociale, mentre allo Stato compete in detto settore esclusivamente «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Con la sentenza n. 10/2010 la Corte costituzionale, dopo aver riconosciuto che le norme impugnate costituiscono «un intervento di politica sociale attinente all'ambito dell'assistenza e dei servizi sociali», aveva respinto il ricorso sostenendo che lo Stato può stabilire «la diretta erogazione di una determinata provvidenza (...) al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela (...) quando ciò sia imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura estremamente negativa». Al riguardo la Corte costituzionale aveva fatto riferimento alla situazione caratterizzata da «caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale, economica e finanziaria che ha investito negli anni 2008 e 2009 anche il nostro Paese». Ne consegue che le successive norme emanate per la sperimentazione della stessa Social Card sono certamente anticonstituzionali essendo trascorsi ben quattro anni dall'entrata in vigore della prima Social Card e quindi non sussistendo più i «caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza», indicati dalla succitata sentenza quali elementi indispensabili per l'intervento dello Stato. Purtroppo nessuna Regione ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la legge 35/2012.

liare può accedere alle erogazioni della Social Card anche se possiede un autoveicolo di cilindrata inferiore a 1.300 c.c., purché immatricolato da oltre 12 mesi, nonché di motoveicoli di cilindrata inferiore a 250 c.c. a condizione che la data di immatricolazione dei mezzi risalga ad almeno tre anni prima. Ai beneficiari sono concessi bimestralmente 231 euro mensili per due componenti, 281 per tre componenti, 331 per quattro componenti e 404 per cinque o più componenti.

Analoghe perplessità avevano suscitato le norme del decreto legislativo 237/1998 sul reddito minimo di inserimento concernente «una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli», in quanto, mentre giustamente era previsto che i soggetti destinatari dovevano «essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento e depositi bancari» (senza però prevedere norme – come quella sopra riferita del Cisa di Gassino Torinese – volte a consentire controlli effettivi), ammetteva la disponibilità di una «unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal Comune» (5).

(4) Occorre tenere presente che molto spesso l'importo dell'Isee è inferiore ai redditi effettivi a seguito degli abbattimenti previsti dalla scala di equivalenza prevista dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000. Ad esempio, se il numero dei componenti del nucleo familiare è di tre persone, il parametro è 2,04. Inoltre i parametri della scala di equivalenza sono incrementati di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori o di un solo genitore; sono altresì incrementati di 0,5 per ogni componente con invalidità superiore al 66%. Ne consegue che l'indicatore Isee 8mila corrisponde ad un reddito di euro 16.880 per i nuclei di tre soggetti, di cui uno minorenni e un adulto con invalidità superiore al 66%.

(5) In merito all'evidente differenza fra proprietari e non proprietari dell'abitazione, non tenuta in alcuna considerazione dal citato decreto legislativo, riportiamo le significative considerazioni contenute nella lettera di Rocco Boccadanno pubblicata su *Avvenire* del 4 agosto 2009 e riportata sul n. 168, 2009 di questa rivista: «Caro Direttore, secondo il rapporto annuale Istat 2008, ci sono in Italia 8.078.000 individui – pari al 13,6% della popolazione complessiva e corrispondenti a 2.737.000 nuclei familiari – definibili "relativamente poveri". E però, a mio avviso, il parametro preso a base per tale classificazione – spesa mensile inferiore a 999,67 euro per ciascuna famiglia di due persone – non si può considerare del tutto appropriato ed esaustivo. Difatti, occorre prioritariamente distinguere le famiglie che dispongono di un'abitazione di proprietà da quelle che occupano case in affitto: si tratta di casi che nettamente differiscono e non collocabili sul medesimo piano di valutazione. Penso che due persone che dispongono di un alloggio proprio riescano, senza ovviamente scialare, a vivere sobriamente ma decorosamente».